



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 269/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DODICI S.R.L. ORA FUSA
PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETÀ RADIO TV PARMA S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE 12 TELEDUCATO ORA 12 TV PARMA) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 4, D.LGS.
177/05 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA N. 4/2018 -
PROC. 80/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. n. 405/17/CONS;

VISTA la legge regionale Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna sottoscritta in data 10 luglio 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, ha accertato, in data 7 giugno 2018, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 177/05 da parte della società Dodici S.r.l. ora fusa per incorporazione nella società Radio TV Parma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 12 Teleducato ora 12 TV Parma, in quanto, dal giorno 2 al giorno 8 febbraio 2018, sono stati trasmessi notiziari televisivi di durata linda inferiore a trenta minuti interrotti dalla messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ha contestato, in data 19 giugno 2018 e notificato in pari data alla società sopra menzionata la violazione, nelle giornate sopra riportate, della disposizione normativa citata nel corso della trasmissione della predetta programmazione televisiva.

In particolare, è stato contestato quanto segue.

“Il giorno 2 febbraio 2018, dalle ore 09.27.20 alle ore 09.52.00, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.24.40) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 09.28.24 alle 09.28.34) e dalle ore 20.30.50 alle ore 20.55.15, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.24.25) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 20.31.55 alle ore 20.32.05), il giorno 3 febbraio 2018, dalle ore 09.30.55 alle ore 09.55.44, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.24.49) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 09.31.59 alle ore 09.32.33), il giorno 4 febbraio 2018 dalle ore 09.25.01 alle ore 09.51.29, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.26.28) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 09.26.05 alle ore 09.26.38), il giorno 6 febbraio 2018, dalle ore 20.29.53 alle ore 20.58.18, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.28.25) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 20.30.59 alle 20.31.32) e dalle ore 23.32.19 alle ore 00.00.43, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.28.24) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 23.33.23 alle ore 23.33.56), il giorno 7 febbraio 2018, dalle ore 01.54.59 alle ore 02.23.23, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.28.24) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 01.56.04 alle ore 01.56.37) e dalle ore 09.38.33 alle ore 10.06.58, è andato in onda un notiziario di durata linda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 00.28.25) con una interruzione pubblicitaria (dalle ore 09.39.38 alle ore 09.40.12)”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna appositi scritti difensivi datati 27 giugno 2018, nel chiedere l'annullamento in autotutela dell'atto di contestazione e/o l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue.

Il verbale di accertamento e l'atto di contestazione sono stati adottati “*3 mesi dopo l'asserito illecito*”.

Premesso che la disposizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 5, l. 223/90 prescrive l'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi per i tre messi successivi alla data della loro trasmissione e che “*il primo atto del procedimento sanzionatorio notificato a Radio TV parma risale all'8 giugno 2018 [...] la scrivente, pertanto, sarebbe dovuta risalire a registrazioni tenute da altro soggetto prima della fusione per incorporazione delle due società*”.

Tale circostanza non ha reso possibile “*controllare attraverso lo strumento delle registrazioni televisive i rilievi mossi*”.

Inoltre, dalla lettura del registro dei programmi “*emerge una totale difformità rispetto ai dati riportati nel verbale di contestazione*”, in quanto, nelle stesse giornate e negli stessi orari di programmazione televisiva monitorata risultano essere stati annotati nel registro dei programmi “*trasmissioni diverse dai notiziari*”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ha deliberato, in data 28 settembre 2018, di proporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, in particolare, per “*la difficoltà rappresentata da Radio Tv Parma s.r.l. a risalire a registrazioni tenute da altro soggetto prima della fusione delle due società, in relazione a fatti comunque rientranti nella gestione operativa di quest'ultimo*” e per l'impossibilità di “*verificare le obiezioni sul presunto guasto tecnico in quanto successivamente l'impianto è stato utilizzato per verificare un'altra emittente televisiva*”.

Successivamente, il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, su richiesta di questa Autorità, ha precisato, con nota acquisita al prot. n. 0156392 del 12 ottobre 2018 di questa Autorità, che “*per l'acquisizione delle registrazioni [...] utilizza direttamente un proprio impianto di monitoraggio televisivo*”.

Si premette che il registro dei programmi è da considerarsi un importante strumento di vigilanza della programmazione televisiva trasmessa nel medio periodo, a maggior ragione quando, come nella vicenda in esame, sia venuto meno l'obbligo di conservazione delle registrazioni che, a norma dell'art. 20, comma 5, legge n. 223/90 e dell'art. 8, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi dalla data di trasmissione dei programmi televisivi stessi.

Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 28/12/1998, n.12848) sostiene che l'art. 20 comma 5 della legge n. 223 del 1990, nello statuire che i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, mira a consentire i controlli sul rispetto da parte degli stessi fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva, anche come riscontro alle annotazioni mensili dei dati relativi ai programmi trasmessi effettuate nel registro istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delibera n. 353/11/CONS.

Tenuto conto degli interessi di natura pubblicistica, tutelati dalla disposizione normativa di cui all'art. 20, comma 5, l. 223/90, anche mediante la previsione di una specifica sanzione pecuniaria amministrativa per la sua violazione, non può esservi dubbio che, se, nel corso dei tre mesi di tenuta obbligatoria delle predette registrazioni, è notificato al fornitore del servizio di media audiovisivo un atto del procedimento sanzionatorio amministrativo in esame *“il termine trimestrale deve intendersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa ed eventualmente in via giurisdizionale, essendo irragionevole interpretare la disposizione medesima in modo collidente con la sua ratio, proprio nell'ipotesi in cui il potere di vigilanza e controllo viene concretamente esercitato dall'autorità che ne è titolare. Ed anzi, in siffatta ipotesi, l'interpretazione “estensiva” dell'art. 20 comma 5, nel senso della proroga (del termine trimestrale) del dovere di tenuta delle registrazioni dei programmi [...] e che proprio in quanto meramente estensiva non collide con il principio di legalità affermato dall'art. 1 comma 2 della legge n. 689 del 1981 (il quale dispone che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”), tenuto conto della natura di precetto amministrativamente sanzionato della disposizione de qua - risponde, a ben vedere, anche ad un preciso interesse del concessionario, nella misura in cui dalle registrazioni stesse possono trarsi anche elementi di giustificazione e difesa a favore di quest'ultimo nel procedimento amministrativo e giurisdizionale di applicazione della sanzione”.*

Al contrario, nella vicenda in esame, l'atto di contestazione è stata adottato e notificato oltre i tre mesi previsti ai fini della conservazione della registrazione dei programmi televisivi monitorati e, pertanto,

tal circostanza non ha consentito, eventualmente, alla parte di produrre all'Organismo regionale ulteriori supporti in formato elettronico contenenti, specificatamente, la registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione, come effettivo riscontro alle annotazioni dei dati relativi all'emesso televisivo risultanti dal registro dei programmi.

Alla luce di tali argomentazioni, l’eccezione fatta valere dalla parte, in sede di esercizio del diritto di difesa, che dall’esame del registro dei programmi “*emerge una totale diffidenza rispetto ai dati riportati nel verbale di contestazione*”, non contraddetta dall’Organismo regionale in sede di proposta a questa Autorità di archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, non consente, allo stato degli atti, di qualificare in modo esatto, in punto di fatto e di diritto, la fattispecie contestata, in quanto non rende possibile affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva trasmessa corrisponda, effettivamente, a quella registrata, poi, descritta dalla contestazione sopra menzionata.

In conclusione, considerato che le annotazioni dei dati relativi all’emesso televisivo risultanti dal registro dei programmi risultano, di per sé, idonee a dare “*certezza*”, nei termini di legge, a circostanze di fatto - tipologia, dettagli, data e orari di inizio e di fine e così via della programmazione televisiva -, diversamente acquisite e qualificate nella realtà giuridica dal predetto Organismo regionale, non si ravvisano i presupposti per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società Dodici S.r.l. ora fusa per incorporazione nella società Radio TV Parma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 12 Teleducato ora 12 TV Parma.

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna in considerazione della inadeguatezza formale della documentazione istruttoria *sub specie* di registrazione della programmazione televisiva oggetto di contestazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Dodici S.r.l. ora fusa per incorporazione nella società Radio TV Parma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale 12 Teleducato ora 12 TV Parma per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi